



P.le Marconi, 1 Novellara (RE)
Tel. 0522/655454 - Fax 0522/652057
C.F. 00441550357

e-mail: uffici@comune.novellara.re.it

PEC: novellara@cert.provincia.re.it

Nr. 36 Reg. deliberazioni

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: TASI - TARIFFA SERVIZI INDIVISIBILI - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2015

L'anno **duemilaquindici**, questo giorno **undici** del mese di **giugno** alle ore 21:00 in NOVELLARA nella Sede Comunale, in seguito ad avviso del Sindaco diramato nei modi e nei tempi prescritti dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di Prima convocazione per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno.

Sono presenti i Sigg.:

| Nominativo | Funzione | P.A | Nominativo | Funzione | P.A |
|------------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------------|------------|
| CARLETTI ELENA | Presidente | P | LASAGNI SARA | Consigliere | P |
| MARIANI CERATI DANIELE | Consigliere | P | OLIVA SIMONE | Consigliere | P |
| LUCENTI EVA | Consigliere | P | GARERI DANIELE | Consigliere | P |
| SCOTTINI MONICA | Consigliere | P | FANTINATI CRISTINA | Consigliere | P |
| CATELLANI MANUELA | Consigliere | P | PELLINI EMANUELA | Consigliere | P |
| ZARANTONELLO SIMONE | Consigliere | P | MELLI MAURO | Consigliere | P |
| FURLAN DANIEL | Consigliere | P | PATERLINI STEFANO | Consigliere | P |
| MORANDO MARCELLO | Consigliere | P | MULE' GIOVANNI | Consigliere | P |
| BOCEDI LAURA | Consigliere | P | | | |

Totale Presenti: **17**

Totale Assenti: **0**

La seduta è presieduta dal Sindaco **Carletti Dott.ssa Elena**.

Assiste alla seduta il Segretario **Bova Dott. Luigi**.

Il presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale con n. 17 componenti, dichiara aperta la seduta.

TASI - TARIFFA SERVIZI INDIVISIBILI - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2015.

SEDUTA DEL 11.06.2015

SEDUTA PUBBLICA

Presenti n. 17 componenti

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del D Lgs 446/97 in materia di potestà regolamentare;
- la legge 27 Dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1 commi 639, 640 e commi 669 e successivi, che istituisce e disciplina il nuovo tributo sui servizi indivisibili denominato TASI;
- l'art. 1 c. 679 L. 190/2014 del 23/12/2014;
- l'art. 9 bis del D.L. 28/03/2014 n. 47 convertito nella L. 80/2014

CONSIDERATO che la legge n. 147 del 2013 in particolare prevede:

- all'art. 1 comma 669 così come sostituito dal DL 16/2014 art. 2 comma 1 lett. f) che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- all'art. 1 comma 671 che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;
- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 -bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

VISTO il D.L. n. 16/2014, con il quale si aggiunge al c. 677 citato, il seguente periodo: "Per gli stessi anni 2014 e 2015 nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un

ammontare complessivamente non superiore allo 0,8‰ e purchè siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13. C. 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili".

- che il gettito TASI è diretto alla copertura, nella misura che si attesta attorno al 68,66 %, del costo dei seguenti servizi indivisibili così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2015:
 - Anagrafe e Stato civile: euro 131.070
 - Polizia Municipale: euro 392.900
 - Tutela del patrimonio artistico e culturale: euro 260.730
 - servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica euro 817.480,00;
- che il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili può essere ottenuto applicando l'aliquota TASI solo sulle abitazioni principali, e quelle a queste assimilate di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, agli immobili strumentali dell'agricoltura di cui al comma 708 art. 1 della Legge 147/2013, ed ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all'art. 13 comma 9 bis del D.L. 201/2011, tutte fattispecie non soggette ad IMU, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'addizionale comunale all'Irpef;
- che il Comune che utilizza, in tutto o in parte, la maggiorazione dello 0,8 per mille per le abitazioni principali è tenuto ad introdurre detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;
- che per i soli anni 2012 e 2013 la normativa IMU concedeva ai possessori di abitazione principale un'ulteriore detrazione per figli fino a 26 anni di età conviventi nel nucleo familiare, pari a 50 euro per figlio, detrazione che, utilizzando l'aliquota del 3 per mille sulle abitazioni principali, è possibile continuare a finanziare per un importo di 30 euro, in presenza delle medesime condizioni;
- che la combinazione di entrambe le detrazioni è ispirata a conseguire la finalità di agevolare sia coloro che posseggono e risiedono in immobili di valore catastale "modesto" sia le famiglie con figli che si trovano così confermata un'agevolazione che lo Stato avrebbe riservato loro per i soli 2 anni 2012 e 2013.

RITENUTO di deliberare le seguenti aliquote e norme regolamentari per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (Tasi - IUC) per l'anno 2015:

PROSPETTO ALIQUOTE 2015

| | |
|------------------------------|---|
| <u>3,00 per mille</u> | <p><u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A4, A/5, A/6 ED A/7 E RELATIVE PERTINENZE .</u></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle</p> |
|------------------------------|---|

3,00 per mille

pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

ANZIANI E DISABILI

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE

PERTINENZE

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO:

è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata. (D.L. 47 del 28/03/2014 art. 9-bis).

FORZE DI POLIZIA

Si tratta di un unico immobile, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA

Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze.

Detrazioni per abitazioni principali ed equiparate:

Alle abitazioni come sopra definite si applicano le seguenti detrazioni:

| Importo complessivo rendita catastale unità abitativa + pertinenze entro: | Detrazione applicabile euro |
|--|------------------------------------|
| ≤300 | 120 |
| >300 e ≤350 | 100 |
| >350- ≤400 | 82 |
| >400-≤450 | 65 |
| >450-≤500 | 50 |
| >500-≤550 | 40 |
| >550-≤600 | 30 |
| Oltre 600 | 0 |

Resta inteso che la detrazione è unica e non si applica per scaglioni di rendita.

Detrazioni per figli

A tutte le ABITAZIONI PRINCIPALI DI CATEGORIA A/2, A/3, A4, A/5, A/6 ED A/7 si applica una detrazione pari a 30 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

In caso di variazioni in corso d'anno che consentano il passaggio da una situazione all'altra le diverse detrazioni dovranno essere applicate ciascuna per i mesi dell'anno per i quali spetta.

0 per mille

ALIQUOTE AGEVOLATE - FABBRICATI ABITATIVI

Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

0 per mille

ALIQUOTE AGEVOLATE - FABBRICATI ABITATIVI

- **Tutte le abitazione principali di categoria A/1, A/8 ed A/9 e loro pertinenze**
- **cittadini italiani residenti all'estero:** è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia (ad esclusione dei soggetti già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza) a condizione che la stessa non risulti locata.

| | |
|-----------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Alloggi a canone concertato • Alloggi a disposizione • Alloggi a canone libero |
| <u>1 per mille</u> | FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA <u>ALLOGGI SOCIALI</u> (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008) |
| <i>2,5 per mille</i> | <u>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</u> fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati. |
| <u>0 per mille</u> | <u>AREE EDIFICABILI</u> |
| <u>0 per mille</u> | ALTRI IMMOBILI: <ul style="list-style-type: none"> • A/10 Uffici e studi privati • C/1 Negozi e botteghe • C/2 Magazzini e locali di deposito • C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi • D/2 Alberghi e pensioni • D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione • D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale. • C/3 Laboratori per arti e mestieri • Immobili di categoria B • D/1 Opifici • D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili • D/4 Case di cura ed ospedali • D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi • D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale |

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

Art. 1 – La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, ed aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Art. 2 - Nel rispetto del principio di responsabilità solidale previsto dall'art. 1 comma 671 Legge 27/12/2013 n. 147 nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo.

Art. 3 – Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

Art. 4 – Qualora l'immobile sia utilizzato come abitazione principale da uno o parte dei soggetti possessori, i diversi tributi (IMU o TASI) dovuti sul medesimo immobile, sono

determinati facendo riferimento alle rispettive quote di possesso e alle aliquote corrispondenti.

Art. 5 - Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Art. 6 Casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio:

- in caso di contitolarità del possesso, l'imposta è dovuta dal coniuge assegnatario.
- nel caso in cui il coniuge assegnatario dell'immobile non sia titolare di alcun diritto reale sul bene, si applica il criterio già illustrato nel precedente art. 3 delle Disposizioni regolamentari.

Art 7 - Il versamento della Tasi si effettua in due rate, scadenti il 16 Giugno ed il 16 Dicembre per ogni annualità d'imposta. E' comunque consentito il versamento in un'unica soluzione, da effettuarsi entro il 16 Giugno di ogni anno.

Art. 8 - Il versamento verrà effettuato dai contribuenti in autoliquidazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24) o tramite apposito bollettino di conto corrente postale cui si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17.

Art. 9 - Il Comune si impegna a mettere a disposizione dei contribuenti, anche tramite programma di calcolo on-line, tutte le informazioni che potranno favorire ed aiutare i contribuenti nella predisposizione del calcolo stesso.

Art 10 - Il tributo Tasi e le relative detrazioni eventualmente spettanti, sono calcolati facendo riferimento al mese di possesso, che viene considerato soltanto qualora la frazione di mese superi i 15 giorni;

RITENUTO necessario provvedere in merito, anche per dare certezza al cittadino sull'entità e sulle modalità di versamento, evitando possibili inutili contenziosi;

VISTO il decreto del ministero dell'interno del 13 maggio 2015 (G.U. n. 115 del 20 maggio 2015) che ha prorogato al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione;

VISTA la legge 190/2012, ad oggetto: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.";

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 28/01/2015, ad oggetto: "PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-2017. APPROVAZIONE";

ATTESO che il suddetto Piano, al punto 5, prevede altresì l'obbligo di dichiarare ogni qualvolta si prenda una decisione formale di avere verificato il rispetto degli obblighi di astensione per conflitto di interesse;

VISTO l'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge L. 190/2012 che recita: "(Conflitto di interessi). - 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale e che il

medesimo ha reso la propria dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi art. 20, comma 1, del DLgs. dell'08/04/2013 n. 39;"

RITENUTO pertanto opportuno integrare la misure in materia di esenzioni, prevedendo che l'esenzione per i figli di età non superiore a 26 anni si applichi a tutte le tipologie di immobili indipendentemente dalla rendita catastale di queste ultime, con un minore introito stimato pari a circa 20.000,00 euro;

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile Direttivo Contabile del 1° settore Affari generali - Amministrazione e Controllo di Gestione, in ordine alla regolarità tecnica e contabile che attesta che il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. così come modificato dall'art. 3, comma 1 del D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012 allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATA la discussione riportata nella delibera di cui al punto n. 2 dell'ordine del giorno;

CON VOTI 12 favorevoli e 5 contrari ("Insieme", "Lega Nord", "Movimento 5 Stelle") espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. DI APPROVARE le aliquote, le detrazioni e le norme regolamentari come sopra precisato, ai fini dell'applicazione della Tasi- IUC per l'anno 2015;
2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, c. 2, del D.Lgs. n. 446/1997;
4. DI INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento il Dott. Nicola Rebecchi - Responsabile del Settore Affari Generali - Amministrazione e Controllo di Gestione;
5. DI DARE ATTO che lo scrivente Organo collegiale è in assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge L. 190/2012;
6. DI DICHIARARE il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, avendo ottenuto la votazione il medesimo risultato sopra evidenziato e stante l'urgenza di recepire il risultato della presente nel bilancio in approvazione nella seduta odierna.

.-.-.

(Gli interventi svoltisi nella presente seduta sono stati integralmente fonoriprodotti su supporto magnetico conservato agli atti ai sensi del vigente regolamento di funzionamento del Consiglio. I Consiglieri, all'occorrenza, potranno chiedere ed ottenere copia).

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco

Carletti Dott.ssa Elena

Il Segretario

Bova Dott. Luigi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line dal _____ per 15 giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell' art. 124 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e per gli effetti dell' art. 32, c.1 L. 69/2009 e s.m.i. e norme collegate.

Li, _____

Il Vice Segretario Comunale

Rebecchi Dott. Nicola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, per essere stata pubblicata all' Albo Pretorio On-Line per 10 giorni consecutivi, senza rilievi, a decorrere dal _____ ovvero per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell' art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, comma 4°.

Li, _____

Il Vice Segretario Comunale

Rebecchi Dr. Nicola